



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.
società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
12100 Cuneo – Corso Dante, 49



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE WHISTLEBLOWING

Ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Rev. 01 del 23/04/2026

| Rev. | Motivo revisione | Approvato |
|------|---|------------------------------|
| 00 | Prima emissione | Consiglio di amministrazione |
| | | Data: 19/07/2023 |
| 01 | Aggiornamento a seguito LL.GG. ANAC del. 478/2025 | Consiglio di amministrazione |
| | | Data: 23/04/2026 |

Con il presente Regolamento la Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. dà attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell' Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), regolamentando le segnalazioni interne ai sensi del predetto decreto.

Il Regolamento si applica dalla data di efficacia delle norme contenute nel D.lgs. 24/2023, overosia, salva diversa disposizione normativa, a decorrere dal 15 luglio 2023, sostituendosi ad ogni diversa disposizione in materia contenuta nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 o nel Piano anticorruzione della Società, dei quali è parte integrante, sempre che sia individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell' art. 1, comma 7, L. 190/2012. Prima di tale data, si applicano le diverse disposizioni già adottate.

Il Regolamento non si applica:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all' autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell' Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell' allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell' Unione europea indicati nella parte II dell' allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell' allegato al d.lgs. 24/2023;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell' Unione europea.

1) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l' interesse pubblico o l' integrità della Società e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell' ambito di applicazione degli atti dell' Unione europea o nazionali indicati nell' allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che

costituiscono attuazione degli atti dell' Unione europea indicati nell' allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell' allegato al d.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell' ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell' Unione di cui all' articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell' Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell' Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all' articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell' Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell' Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l' oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l' oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell' Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- 7) violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell' organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico rilevante ai fini del Regolamento nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni, presentata tramite un canale di segnalazione interna di seguito regolato oppure all' ANAC tramite il canale appositamente predisposto da quell' Autorità ai sensi del d.lgs. 34/2023;

d) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell' ambito del proprio contesto lavorativo;

e) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all' interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

f) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell' ambito dei rapporti giuridici rilevanti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire

ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all' autorità giudiziaria o contabile;

g) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

h) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all' autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023;

i) «seguito»: l' azione intrapresa allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un' inchiesta interna, indagini, l' azione penale, un' azione per il recupero dei fondi o l' archiviazione della procedura;

l) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

2) Ambito soggettivo di applicazione

Sono persone con rapporti giuridici rilevanti ai fini del presente Regolamento quelle elencate all' art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 24/2023, ovvero:

- i lavoratori dipendenti di ALAC S.p.A.
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile e all' articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa a favore di ALAC S.p.A.;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ALAC S.p.A.;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di ALAC S.p.A.;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività a favore di ALAC S.p.A.;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele alle persone segnalanti sopra indicate si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia all' autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei casi indicati all' art. 3, comma 4, d.lgs. 24/2023, ovvero:

- quando il rapporto giuridico rilevante non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il divieto di ritorsioni si applica anche a tutela de:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all' autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo od parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all' autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all' autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3) I canali di segnalazione e documentazione delle segnalazioni

I canali di segnalazione devono garantire la riservatezza dell' identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Essi sono indicati nell' Allegato A al presente Regolamento e consistono in:

- Canale scritto: piattaforma informatica, tramite la compilazione di un questionario scritto;
- Canale orale: piattaforma informatica, tramite l' invio di messaggi vocali o
- Incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPC).

Gli strumenti utilizzati devono rispondere pienamente al GDPR e alle disposizioni in tema di conservazione e trattamento dei dati contenute nel d.lgs. 24/2023.

I canali devono essere pubblicati sul sito della società ed esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme indicate all' art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. 24/2023.

Essi devono consentire il trattamento delle segnalazioni previsto dal d.lgs. 24/2023 e di seguito illustrato.

I canali di segnalazione sono gestiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale ha accesso diretto ai canali.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPC è trasmessa a quest' ultimo, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell' esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all' articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro diretto con l' RPC, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all' ascolto oppure mediante verbale e la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell' incontro mediante la propria sottoscrizione.

Laddove giunga a soggetto diverso dal RPC una segnalazione che dalla quale sia desumibile la volontà del segnalante di beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023, la segnalazione deve essere trasmessa entro sette giorni al RPC usando il canale interno, dandone contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

4) La gestione delle segnalazioni

L' RPC assicura il rispetto del d.lgs. 24/2023 e del presente Regolamento.

Qualora il segnalante ne faccia richiesta, l' RPC raccoglie la segnalazione a verbale nel corso di un colloquio personale da tenersi entro un termine ragionevole e richiede al segnalante di sottoscrivere il verbale, previa conferma del suo contenuto.

L' RPC rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Le segnalazioni sono numerate progressivamente e conservate come previsto al punto 3.

L' RPC informa l' O.d.V. di ogni segnalazione (laddove non sussista un conflitto d' interessi di quest' ultimo) e ne consente l' accesso, ovvero ne trasmette il contenuto, ferma la tutela della riservatezza del segnalante.

L' RPC e l' O.d.V., congiuntamente, valutano se:

- le informazioni ricevute costituiscono segnalazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023 e del Regolamento;
- le segnalazioni ricevute sono di competenza dell' O.d.V., in quanto informazioni di violazioni del Modello o condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, oppure di competenza del RPC, in quanto informazioni di violazioni diverse dalle precedenti, ovvero di competenza di entrambi. Nei casi dubbi, la segnalazione è ritenuta di competenza di entrambi.

Della decisione assunta è dato atto a verbale sottoscritto da entrambi ed è informato il segnalante.

Chi è ritenuto competente, gestisce la segnalazione e compie la prima valutazione sulla fondatezza della medesima, richiedendo, se necessario, alla persona segnalante, integrazioni e:

1. laddove ritenga la segnalazione manifestamente infondata, o se la segnalazione ha ad oggetto fatti già trattati in procedimenti definiti, chi gestisce la segnalazione l' archivia motivatamente e ne dà riscontro alla persona segnalante;
2. laddove la segnalazione non sia manifestamente infondata, svolge l' istruttoria interna più opportuna, avendo cura di salvaguardare la riservatezza dell' identità del segnalante (salvo espresso consenso di quest' ultimo);
3. all' esito dell' istruttoria, ove la segnalazione risulti fondata, trasmette all' organo amministrativo, ovvero a quello di controllo, un' informativa completa sui fatti riscontrati, con gli elementi a sostegno raccolti ed eventuali suggerimenti, nei limiti della propria competenza, di misure da intraprendere.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l' acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Restano fermi gli obblighi di legge.

È dato riscontro del seguito dato alla segnalazione alla persona segnalante entro il termine non perentorio di tre mesi dalla data dell' avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L' RPC e l' O.d.V. sono autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell' art. 2quaterdecies del d.lgs. 196/2003.

5) Conflitto d' interessi

Laddove sussista una situazione di conflitto d' interessi da parte dell' O.d.V. ex d.lgs. 231/01, la segnalazione è gestita unicamente dal RPC.

Laddove sussista un conflitto d' interessi da parte del RPC, il segnalante ricorre al canale esterno dell' ANAC, ferma restando la sua sostituzione da parte del C.d.A.

6) Assenza prolungata o impossibilità ad adempiere

Laddove il RPC o l' O.d.V. siano impossibilitati ad adempiere a quanto qui previsto nei termini di legge, il C.d.A. provvede alla loro sostituzione.

7) Obblighi di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L' identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,

Nell' ambito del procedimento penale, l' identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall' art. 329 c.p.p.

Nell' ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l' identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell' ambito del procedimento disciplinare, l' identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell' addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell' identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell' incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In quest' ultimo caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nelle procedure di segnalazione, è, inoltre, dato avviso mediante comunicazione scritta alla persona segnalante quando la rivelazione della sua identità o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all' accesso previsto dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. d.lgs. 33/2013.

8) Divieto di ritorsioni e di ostacolo alle segnalazioni

È vietata ogni forma di ritorsione a carico dei soggetti indicati al precedente punto 2), così come il l' ostacolare o il tentare di ostacolare le segnalazioni ed ogni altra condotta prevista dagli artt. 21

e 16 comma 3 d.lgs. 24/2024. Le ritorsioni sono sanzionate a mente del codice disciplinare con il massimo della sanzione.

9) Misure di sostegno fornite dagli enti del terzo settore (ETS)

Gli ETS inseriti in apposito elenco tenuto dall' ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p10>) offrono ai segnalanti misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell' Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. La delibera ANAC n. 478 del 26/11/2025 spiega: "L' attività di sostegno degli ETS si sostanzia in un generale sostegno alla persona segnalante che consiste nel fornirle informazioni sulla normativa in materia di whistleblowing, indirizzarla nella scelta del canale utilizzabile per presentare la segnalazione, supportarla in presenza di presunte ritorsioni. Tali Enti possono fornire anche un supporto psicologico e consulenze a titolo gratuito. Il sostegno offerto dagli ETS può precedere o seguire il processo di segnalazione" .

10) Canale esterno ai sensi dell' art. 5 lett. e) e segnalazioni all' ANAC delle ritorsioni

La persona segnalante può ricorrere al canale esterno di segnalazione all' Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all' art. 2, comma 5, d.lgs. 24/2023 possono comunicare all' ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Le segnalazioni esterne devono essere fatte all' Autorità Nazionale Anticorruzione e ricorrendo agli strumenti messi a disposizione di questa.

Si rinvia al sito dell' Autorità <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11> (per le informazioni, la disciplina, le istruzioni e il regolamento dell' Autorità) e <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> (per accedere allo strumento di segnalazione scritta).

11) Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., Corso Nizza n. 9, 12100 Cuneo (CN), tel. 0171 697550, fax 0171 603693, Mail: acquedotto.langhe@acquambiente.it.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni sono trattati in forza del d.lgs. 24/2023 e con lo scopo di gestire le segnalazioni.

La piattaforma tecnologica di digital Whistleblowing è erogata e gestita da Whistleblowing Solution Impresa Sociale S.r.l., che è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell' art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati sono trattati dall' RPC e dall' O.d.V. e posso essere resi a coloro ai quali sono rese le informative a chiusura delle segnalazioni (autorità giudiziaria o amministrativa competenti, amministrativo o di controllo della Società, altri uffici competenti della Società) e alle persone coinvolte, nei limiti di quanto consentito dagli obblighi di riservatezza previsti dal punto 5) e dal d.lgs. 24/2023. Sempre negli stessi limiti essi possono essere trasmessi alle autorità giudiziarie o amministrative ritenute competenti.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma delle disposizioni a tutela dei dati personali.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679¹ possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall' art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003, ovvero non possono essere

¹ Reg. (UE) 2016/679 *Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato* "1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui" .

Articolo 16 Diritto di rettifica "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa" .

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») "1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento "1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata".

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione 1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione "1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici

esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell' articolo 77 del Regolamento qualora dall' esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell' identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del d.lgs. 24/2023, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tali casi, l' RPC, sentito ove necessario l' O.d.V., ritarda limita o esclude questi diritti con comunicazione motivata e resa senza ritardo all' interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, informando al contempo l' interessato della facoltà di esercitare i propri diritti tramite il Garante privacy.

che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato” .